

Bruxelles, 2 ottobre 2025
(OR. en)

13259/25
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0134 (COD)**

**TRANS 411
ENV 937
FIN 1144
CODEC 1428**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	ALLEGATO della proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 1999/62/CE, la direttiva 1999/37/CE del Consiglio e la direttiva (UE) 2019/520 per quanto riguarda la classe di emissione di CO ₂ dei veicoli pesanti con rimorchi e chiarisce e semplifica alcune disposizioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 589 annex.

All.: COM(2025) 589 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2025
COM(2025) 589 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 1999/62/CE, la direttiva 1999/37/CE del Consiglio e la direttiva
(UE) 2019/520 per quanto riguarda la classe di emissione di CO₂ dei veicoli pesanti con
rimorchi e chiarisce e semplifica alcune disposizioni**

ALLEGATO

"ALLEGATO VIII

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RIMORCHI

Nel presente allegato sono specificati i criteri di differenziazione in base ai quali le classi di emissione di CO₂ degli insiemi di veicoli devono essere differenziate a norma dell'articolo 7 octies quater.

Tipo di veicolo rimorchiato	Indice di efficienza		Classe di emissione di CO ₂ del veicolo a motore a norma dell'articolo 7 octies bis senza tenere conto dell'effetto del rimorchio	Classe di emissione di CO ₂ cui è assegnato l'insieme di veicoli tenuto conto dell'effetto del rimorchio	Classe del rimorchio
	Inferiore a	Non inferiore a			
Semirimorchio	ST1	ST2	1	2	1
			2	3	
Rimorchio, diverso dal semirimorchio	T1	T2	1	2	
			2	3	
Semirimorchio	ST2	ST3	1 o 2	3	2
Rimorchio, diverso dal semirimorchio	T2	T3			
Semirimorchio	ST3	ST4	1, 2 o 3	4	3
Rimorchio, diverso dal semirimorchio	T3	T4			

¹ L'indice di efficienza di un rimorchio è:

1) nel caso dei rimorchi diversi da quelli per grandi volumi, l'indice di efficienza in base alle tonnellate-chilometro, laddove indicato al punto 49.11.2 del certificato di conformità quale definito nell'appendice dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione^{*1} o al punto 49.11.2 del certificato di omologazione individuale del veicolo quale definito nell'appendice 1 dell'allegato III di tale regolamento;

2) nel caso dei rimorchi per grandi volumi, l'indice di efficienza in base ai m³-chilometro, laddove indicato al punto 49.11.3 del certificato di conformità dei veicoli quale definito nell'appendice dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione o al punto 49.11.3 del certificato di omologazione individuale del veicolo quale definito nell'appendice 1 dell'allegato III di tale regolamento.

La dicitura "per grandi volumi" del veicolo figura al punto 49.10 del certificato di conformità quale definito nell'appendice dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione o al punto 49.10 del certificato di omologazione individuale del veicolo quale definito nell'appendice 1 dell'allegato III di tale regolamento.

*1 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).

"